

PROCESSO CONTRO I 7 PESCATORI TUNISINI ARRESTATI A LAMPEDUSA  
L'8 AGOSTO 2007 CON L'ACCUSA DI FAVOREGGIAMENTO  
ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO. UDIENZA DIBATTIMENTALE DEL 20/09/07**  
**Ore 16,30**

Il dott. Genchi, perito nominato durante la precedente udienza, chiede proroga termine periziale di 7gg.; informa il tribunale che il numero telefonico per il quale è stata disposta la perizia non risulta corretto; chiede al tribunale un conferimento periziale contenente il corretto numero di telefono cellulare oggetto della perizia.

Il tribunale incarica il dott. Genchi di effettuare perizia sull'utenza telefonica correttamente indicata, conferendo una proroga di 7gg. per completare la perizia.

Il collegio difensivo si oppone al conferimento dell'incarico periziale adducendo questioni di inopportunità e superfluità per ragioni di economia processuale.

Il tribunale ritiene le perizie, per le quali ha incaricato il dott. Genchi, fondamentali.

Il tribunale provvede ad estendere la traduzione, dall'arabo e dal francese all'italiano, a tutti i documenti sequestrati sulle due imbarcazioni da pesca tunisine; a tal fine, estende l'incarico agli interpreti di lingua araba e francese.

Il PM chiede di consentire l'acquisizione del materiale audio (contenuto in 8 audiocassette, di un'ora ciascuna, sulle quali è stato riversato il contenuto della cassetta originale D.A.T.) contenente le comunicazioni radio intercorse l'08/08/07, dalle 08:40 alle 20:40, tra Stazione Radio Lampedusa e i due motopescherecci tunisini; ne domanda le trascrizioni; riferisce che le note della Guardia Costiera, che accompagnano il materiale audio, ne evidenziano il rilievo probatorio.

Il PM, in alternativa, chiede che vengano chiamati a testimoniare i 4 operatori radio che quel giorno si sono avvicendati al servizio.

La difesa, al fine di snellire i tempi processuali, chiede che le audiocassette vengano ascoltate dalle parti, col compito di individuare i punti rilevanti, di cui si chiederà successiva trascrizione.

Il tribunale propone, con assenso delle parti, la trasposizione del materiale audio su supporto CD, per un più facile ascolto (ndr. La procura non dispone di un riproduttore di audiocassette).

Il perito dott. Genchi accetta l'incarico delle operazioni di trasferimento dei dati audio su supporto CD-record (in triplice copia) e chiede termine di 8gg.

Il PM chiede di effettuare una contestazione suppletiva a carico degli imputati; in particolare l'art. 1100, comma 1, Cod. Nav. ai due comandanti di motopescherecci tunisini, l'art. 1100, comma 2, Cod. Nav. all'equipaggio e l'art. 337 c.p. ai sette imputati.

Il tribunale dichiara che scioglierà il riserbo in merito alla richiesta di nuove contestazioni all'udienza che fissa per il 02 ottobre ore 15,30.

La difesa contesta la possibilità di contestazioni suppletive, riportando giurisprudenza della Corte di Cassazione; in particolare, la Suprema Corte - Cass. Pen. sez. VI del 22 marzo 2000 n. 6251, Cass. Pen. sez. III del 17 marzo 1998 n. 5072 (Pecchioni), Cass. Pen. sez. II del 16 dicembre 2003 n. 6584, Cass. Pen. sez. VI, 22 febbraio 2005 n.10125 – sancisce il principio secondo il quale alla contestazione suppletiva può procedersi solo quando la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruttoria dibattimentale e non quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione; la contestazione suppletiva di un reato concorrente deve escludersi allorché gli elementi che la sostanziano erano già noti nella fase delle indagini preliminari, altrimenti la sentenza è nulla per la parte relativa al reato concorrente, per violazione del diritto di difesa dell'imputato.

Secondo la difesa, nel caso di specie in corso di dibattimento, la contestazione suppletiva di alcuni reati concorrenti, fondata su elementi già noti al PM, lederebbe il diritto di difesa degli imputati che si vedrebbero pregiudicati della eventuale possibilità di avanzare, in ordine ai nuovi reati, richiesta di giudizio abbreviato.

Il collegio fissa un'udienza interlocutoria per giorno 24 settembre.

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO. UDIENZA DIBATTIMENTALE DEL 02/10/07**  
**Ore 16,00**

Il PM espone alcune osservazioni sulla interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla difesa in contestazione alla richiesta di nuove contestazioni a carico degli imputati, sostenendo che si trattino di contestazioni a sorpresa e non suppletive.

La difesa, ribadendo quanto esposto durante l'udienza del 20/09/07, sottolinea che una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il diritto di difesa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione a sorpresa in ordine alla quale poteva essere disposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengano poste nel nulla le possibilità di adire eventualmente i riti alternativi, quale il patteggiamento o il giudizio abbreviato, una volta conosciuta *ab origine* l'intera estensione dell'imputazione.

Il collegio giudicante si riserva di sciogliere il riserbo sulle richieste del PM nell'udienza successiva fissata per il 09/10/07.

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO. UDIENZA DIBATTIMENTALE DEL 09/10/07**  
**Ore 09,30**

Il tribunale scioglie il riserbo in merito alla richiesta del PM di effettuare nuove contestazioni a carico degli imputati.

Il collegio giudicante, con votazione disgiunta segreta, accogliendo le contestazioni della difesa, rigetta la richiesta di contestazioni suppletive, richiamando il pericolo di lesione al diritto di difesa degli imputati.

Il tribunale rinvia al 30 ottobre alle ore 15,30.